



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

Approvato dal Consiglio con
deliberazione n. 4 del 29.04.2013



Camera di Commercio
Padova

Regolamento di funzionamento della Camera arbitrale

ART. 1 - Finalità della Camera arbitrale

1. Presso la Camera di Commercio di Padova è istituita, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g) della legge n. 580/1993, una Camera arbitrale denominata “**Camera Arbitrale Padova**”, con il compito di amministrare i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale.

ART. 2 - Organizzazione e Segreteria

1. La Camera arbitrale è gestita tramite la Segreteria, il Comitato direttivo e il Presidente.

2. La Segreteria svolge le seguenti funzioni:

- a) redige i verbali delle riunioni del Comitato direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo o i provvedimenti del Presidente;
- c) riferisce al Comitato sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- d) svolge ogni altra funzione attribuita dai regolamenti di arbitrato, al fine del corretto svolgimento dei procedimenti arbitrali.

3. La Segreteria è composta dal personale camerale assegnato al relativo ufficio individuato nell'organigramma della Camera di Commercio, diretto e coordinato dal Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato e Trasparenza.

ART. 3 - Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta Camerale ed è formato:

- a) dal Presidente;
- b) da 6 componenti individuati, previo parere della Consulta delle Professioni istituita presso la Camera di Commercio di Padova, tra persone in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia arbitrale da comprovare sulla base del curriculum professionale. Almeno 3 componenti sono nominati tra gli iscritti agli Ordini professionali di avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova.

2. In ogni caso la procedura di designazione e nomina è avviata con apposito avviso da pubblicare sul sito internet della Camera di Commercio.

3. Il Comitato nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Comitato direttivo:

- a. formula alla Giunta Camerale proposte e pareri in ordine alla gestione dei servizi

- arbitrali e alla sua promozione, nonché alle convenzioni con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- b. può proporre modifiche del regolamento di arbitrato e delle relative tariffe;
 - c. propone alla Giunta le regole per la formazione e tenuta dell'Albo Arbitri;
 - d. vigila sulle procedure arbitrali amministrative;
 - e. nomina gli arbitri, per le singole controversie secondo le modalità stabilite dal regolamento di arbitrato e dagli accordi di arbitrato;
 - f. nel caso in cui l'accordo arbitrale preveda la nomina diretta da parte del Presidente della Camera di Commercio, propone, su richiesta dello stesso, gli arbitri da nominare;
 - g. esercita ogni altra funzione prevista nel regolamento di arbitrato;
 - h. decide sulle questioni in materia di applicazione dei regolamenti di arbitrato;
 - i. può predisporre clausole compromissorie tipo e compromessi arbitrali;
 - j. approva le regole deontologiche per gli arbitri.
5. I componenti del Comitato non possono esercitare funzioni di arbitro nell'ambito delle procedure amministrative dalla Camera Arbitrale.
6. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente. L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza.
7. In caso di decisione da adottare con urgenza, ai componenti del Comitato può essere chiesta una pronuncia a mezzo posta elettronica, da ratificare comunque nella prima riunione utile del Comitato stesso.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente).
9. Il Comitato dura in carica per tre anni; in ogni caso rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo Comitato.
10. L'incarico è gratuito.

ART. 4 - Il Presidente del Comitato direttivo

1. Il Presidente del Comitato direttivo:
- a) vigila per garantire la corretta applicazione del presente Regolamento e del regolamento di arbitrato;
 - b) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - c) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato, dandone tempestiva comunicazione scritta ai componenti del Comitato stesso che dovrà ratificare la decisione nella prima riunione utile;
 - d) esercita le altre funzioni a lui attribuite nel presente Regolamento e nei regolamenti di

arbitrato;

e) nomina gli arbitri nel caso in cui gli accordi arbitrali attribuiscono tale competenza al Presidente della Camera arbitrale.

ART. 5 - Norme per il subentro nelle procedure che richiamano l'associazione "Camera Arbitrale Padova"

1. Le clausole compromissorie che fanno riferimento all'associazione "Camera Arbitrale Padova" operante presso questa Camera di Commercio dall'1 gennaio 2004 e fino al 25 marzo 2010, a norma dell'art. 832 c. 1 e 2 del C.P.C. e dell'art. 10 dello Statuto della predetta associazione rimangono valide ed efficaci e devono intendersi riferite alla Camera arbitrale di cui al presente regolamento e alla previgente disciplina approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 31/10 del 15 febbraio 2010.